

Oggetto: [Legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) (di seguito, anche “Legge di bilancio 2025”). Requisito contributivo (13 settimane) di accesso alla NASpl nel caso in cui la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione sia preceduta da una cessazione volontaria intervenuta per dimissioni o risoluzione consensuale nei dodici mesi precedenti il predetto evento di cessazione involontaria. Istruzioni amministrative e operative.

1. Istruzioni amministrative per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 171 della legge di bilancio 2025 in materia di indennità di disoccupazione NASpl.

La [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#), all'articolo 1, comma 171 ha introdotto una importante novità in materia di indennità di disoccupazione NASpl prevedendo - attraverso l'integrazione dell'[articolo 3 del D.lgs. n. 22/2015](#) - un nuovo requisito di accesso alla prestazione in presenza di specifiche condizioni.

Nelle more della pubblicazione della relativa circolare attuativa, si forniscono di seguito le prime indicazioni in ordine alla corretta interpretazione della previsione sopra richiamata, nonché le istruzioni operative per una corretta gestione delle domande di NASpl interessate dalla novità introdotta dalla legge di bilancio.

La richiamata disposizione di cui all'[articolo 3 del D.lgs. n. 22/2015](#), come integrata al comma 1, lettera c-bis), prevede in particolare che: “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possono fare valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela a sostegno della maternità e della paternità, di cui al [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#). Tale requisito si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione”.

Si evidenzia, innanzitutto, che la richiamata disposizione trova applicazione con riferimento alle domande di NASpl presentate a seguito di eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 1° gennaio 2025 e che per evento di disoccupazione si intende l'evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione. Pertanto, la norma in esame può essere applicata alle sole domande di NASpl presentate a seguito di cessazione involontaria intervenuta a far data dal 1° gennaio 2025.

Laddove sia presente la predetta condizione connessa alla data del 1° gennaio 2025 di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la NASpl, in applicazione della citata disposizione occorre verificare se l'interessato, nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria, abbia cessato un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni o risoluzione consensuale. La disposizione in argomento fa salve le ipotesi delle dimissioni per giusta causa, delle dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità di cui all'[articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1996, n. 604, che, ai sensi del comma [2 del medesimo articolo 3 del decreto legislativo n. 22/2015](#), consentono l'accesso alla prestazione.

Qualora sia presente la circostanza di una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si chiede la NASpl, è inoltre necessario che il richiedente la prestazione, per potervi accedere, soddisfi il requisito delle 13 settimane di contribuzione nell'arco temporale che va dalla data di cessazione del precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni/risoluzione consensuale alla data di cessazione involontaria per cui ha richiesto la prestazione NASpl e non nel quadriennio di osservazione.

2. Istruzioni operative per l'istruttoria delle domande di NASpl interessate dalle novità di cui all'art. 1, comma 171 legge di bilancio 2025

Si premette che sono state portate a termine (in data 29 gennaio u.s.) le necessarie implementazioni procedurali finalizzate all'esclusione dall'automazione delle domande di NASpl in argomento che dovranno pertanto essere gestite dall'operatore di sede.

A partire dal 5 febbraio c.a. sarà possibile ottenere la lista delle domande con le caratteristiche in questione, impostando nel campo Note dei report del cruscotto NASpl Automatizzata la dicitura: [Legge n. 207/2024](#).

Con successiva comunicazione PEI saranno trasmesse le domande presentate nel mese di gennaio e non ancora scartate dall'automazione, per le necessarie verifiche.

In ordine all'istruttoria, si evidenzia che per le domande di NASpl che presentano le condizioni di cui al precedente paragrafo, occorre verificare la presenza del requisito contributivo delle 13 settimane per l'accesso alla prestazione nell'arco temporale che va dalla data di cessazione volontaria (dimissioni/risoluzione consensuale) del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e fino alla data di cessazione involontaria per cui si chiede la NASpl. A partire dal 7 febbraio c.a. l'istruttoria delle domande NASpl provvederà ad eseguire automaticamente la verifica del requisito delle 13 settimane di contribuzione tra la cessazione del rapporto di lavoro terminato con dimissioni e la data di cessazione della domanda NASpl.

Stante la ratio della norma, si sottolinea che se nel periodo di osservazione come sopra individuato (dalla data di cessazione volontaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria) sono presenti eventi potenzialmente neutri, non deve procedersi all'ampliamento del periodo di osservazione attraverso la neutralizzazione degli stessi.

Ai fini del diritto, si precisa che sono da considerare utili tutte le settimane retribuite, se rispettato il minimale settimanale, nonché quelle utili ai fini del perfezionamento del requisito, come previsto nella circolare n. 94 del 2015.

Laddove è soddisfatto il requisito delle 13 settimane di contribuzione nel periodo di osservazione come sopra individuato (dalla data di cessazione volontaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria), si procede alla determinazione della durata e della misura della prestazione secondo gli ordinari criteri, prendendo a tal fine quindi in considerazione il quadriennio di riferimento; la novella legislativa, infatti, è da riferire esclusivamente alla ricerca del requisito contributivo delle 13 settimane laddove la posizione dell'assicurato presenti le condizioni di cui al precedente paragrafo del presente messaggio.

Qualora, invece, non fosse soddisfatto il requisito delle 13 settimane di contribuzione per l'accesso alla NASpl, la relativa domanda deve essere respinta con il seguente motivo di reiezione di nuova istituzione "Assenza 13 settimane di contribuzione dall'ultima cessazione volontaria", che a breve sarà presente in procedura di gestione della prestazione NASpl.